18.6.2024



# 2024/1704

#### REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1704 DELLA COMMISSIONE

#### dell'11 marzo 2024

che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/360 per quanto riguarda l'armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (¹), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

### considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione (²) specifica il tipo di commissioni, il calcolo e le modalità di pagamento per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
- (2) Nel 2018 sia l'esame del servizio di audit interno della Commissione che l'audit della Corte dei conti europea (³) sono giunti alla conclusione che il sistema di finanziamento dell'ESMA basato su commissioni è inutilmente complesso. Per semplificare la riscossione delle commissioni e ridurre i rischi legati al calcolo errato o alla distribuzione inefficiente delle stesse occorre, ove opportuno e possibile, garantire la coerenza degli aspetti tecnici tra i diversi atti delegati sulle commissioni imposte dall'ESMA.
- (3) Per coprire integralmente le spese dell'ESMA relative alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, le commissioni annuali di vigilanza dovrebbero essere determinate sulla base della stima annuale di tutti i costi diretti necessari allo svolgimento dei compiti di vigilanza da parte dell'ESMA e di una ripartizione ragionevole delle spese generali fisse e variabili di quest'ultima.
- (4) Al fine di garantire la coerenza tra gli atti delegati sulle commissioni da versare all'ESMA e consentire a quest'ultima di disporre in tempo utile dei dati sul fatturato sottoposto a revisione contabile per la stima delle commissioni che le sono dovute dai repertori di dati sulle negoziazioni, l'anno di riferimento dei conti sottoposti a revisione contabile per la determinazione del fatturato applicabile dovrebbe essere l'anno (n − 2) rispetto all'anno per il quale l'ESMA impone commissioni al repertorio di dati sulle negoziazioni.
- (5) Il fatturato applicabile dei repertori di dati sulle negoziazioni è calcolato in euro. È quindi necessario specificare un meccanismo per la conversione in euro delle entrate generate in altre valute.
- (6) Le commissioni annuali di vigilanza totale dovrebbero corrispondere alla stima delle spese relative alle attività di vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365, inserita nel bilancio dell'ESMA per il medesimo anno.
- (7) In linea con il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione (4), le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero essere fissate a un livello tale da garantire la copertura integrale del costo dei servizi forniti dall'ESMA e impedire un disavanzo, evitando al tempo stesso l'accumulo di un avanzo importante. Se un risultato di bilancio significativamente positivo o negativo diventa ricorrente, è opportuno rivedere il livello delle commissioni.

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2365/oj.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 58, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg\_del/2019/360/oj).

<sup>(3)</sup> Corte dei conti, Relazione annuale sulle agenzie dell'UE per l'esercizio finanziario 2018 (GU C 417 dell'11.12.2019, pag. 29 e pag. 85).

<sup>(\*)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg\_del/2019/715/oj).

TT GU L del 18.6.2024

(8) Per evitare una commissione di vigilanza eccessiva nell'anno di registrazione, un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato dovrebbe pagare una commissione di vigilanza iniziale il cui importo dovrebbe essere proporzionale al periodo durante il quale, in quel primo anno, il repertorio di dati sulle negoziazioni è stato registrato.

- (9) Per un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato nel mese di dicembre, i costi amministrativi connessi alla commissione di vigilanza per il primo anno non sono proporzionati a tale commissione. Pertanto un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato a dicembre dovrebbe essere esentato dall'obbligo di pagare una commissione annuale di vigilanza per l'anno in cui tale repertorio di dati sulle negoziazioni è stato registrato.
- (10) Per garantire la coerenza tra gli atti delegati sulle commissioni da versare all'ESMA, quest'ultima dovrebbe calcolare la penalità in caso di ritardi di pagamento conformemente alle disposizioni sugli interessi di mora di cui all'articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
- (11) Per migliorare la trasparenza riguardo ai termini e alle procedure di pagamento delle commissioni a carico dei repertori di dati sulle negoziazioni, è necessario stabilire entro quale periodo, o in quale data, i repertori di dati sulle negoziazioni debbano pagare una fattura dell'ESMA relativa alle commissioni. Per le commissioni annuali di vigilanza occorre specificare l'importo e la data limite entro la quale l'ESMA deve inviare le rispettive fatture ai repertori di dati sulle negoziazioni.
- (12) Per garantire tempistiche celeri, le commissioni di registrazione e di riconoscimento dovrebbero in ogni caso essere pagate entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura dell'ESMA.
- (13) Per semplificare ulteriormente i flussi di pagamento delle commissioni e garantire che l'ESMA disponga dei fondi necessari allo svolgimento delle attività di vigilanza programmate, le commissioni annuali di vigilanza dovrebbero essere pagate in un'unica rata durante i primi tre mesi dell'anno civile per il quale sono dovute.
- (14) Per lasciare il tempo sufficiente al completamento dei processi interni di approvazione, agevolandoli, l'ESMA dovrebbe inviare le fatture per il pagamento delle commissioni annuali di vigilanza almeno 30 giorni di calendario prima della data di pagamento prevista.
- (15) Al fine di evitare incertezza giuridica per il processo di riscossione delle commissioni in corso, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2025.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/360,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

#### Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/360

Il regolamento delegato (UE) 2019/360 è così modificato:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

<sup>(\*)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).

«Articolo 1

#### Recupero integrale dei costi di vigilanza

Le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni coprono:

- a) tutti i costi diretti e indiretti connessi alla registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e alla vigilanza esercitata dall'ESMA su questi ultimi in conformità del regolamento (UE) 2015/2365, compresi i costi derivanti dal riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni, nonché i costi derivanti dall'estensione della registrazione o dall'estensione del riconoscimento per i repertori di dati sulle negoziazioni che sono già registrati o riconosciuti a norma del regolamento (UE) n. 648/2012;
- b) tutti i costi legati al rimborso dei costi diretti e indiretti sostenuti dalle autorità competenti che abbiano svolto compiti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 e a seguito di deleghe di compiti a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012 e conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2365.»;

#### 2) l'articolo 2 è così modificato:

- a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
  - «3. Il fatturato applicabile di un determinato repertorio di dati sulle negoziazioni per un determinato anno (n) è costituito dalla somma degli importi di cui alle lettere a) e b), divisa per la somma degli importi di cui alle lettere c) e d):
  - a) i proventi generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle SFT a norma del regolamento (UE) 2015/2365 sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell'anno (n-2);
  - b) i proventi applicabili dei servizi accessori, determinati conformemente ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi, sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell'anno (n–2);
  - c) i proventi totali di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati, generati dalle funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle SFT a norma del regolamento (UE) 2015/2365 sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell'anno (n–2);
  - d) i proventi applicabili totali dei servizi accessori di tutti i repertori di dati sulle negoziazioni registrati, determinati conformemente ai paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi, sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell'anno (n–2).»;
- b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
  - «3 bis. I repertori di dati sulle negoziazioni trasmettono all'ESMA, su base annua, i conti sottoposti a revisione contabile di cui ai paragrafi 1 e 2. Tale trasmissione avviene per via elettronica entro il 30 settembre di ogni anno (n–1).»;
- c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
  - «4. Se il repertorio di dati sulle negoziazioni non ha svolto attività per l'intero anno (n-2), l'ESMA stima il suo fatturato applicabile conformemente al paragrafo 3 ed estrapolando all'intero anno (n-2) il valore calcolato per il numero di mesi nei quali il repertorio di dati sulle negoziazioni ha svolto attività nell'anno (n-2).»;
- d) sono aggiunti i paragrafi 5 e 6 seguenti:
  - «5. Se per l'anno (n–2) non sono disponibili conti sottoposti a revisione contabile, l'ESMA utilizza i conti sottoposti a revisione contabile per l'anno (n–1).
  - 6. Se i proventi di cui al paragrafo 3 sono segnalati in una valuta diversa dall'euro, l'ESMA li converte in euro utilizzando il tasso medio di cambio dell'euro applicabile al periodo nel quale sono stati registrati i proventi. A tal fine l'Autorità utilizza il tasso di cambio di riferimento dell'euro pubblicato dalla Banca centrale europea.»;
- 3) l'articolo 3 è soppresso;
- 4) l'articolo 6 è così modificato:
  - a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    - «a) la commissione annuale di vigilanza totale per un determinato anno (n) è la stima delle spese relative alla vigilanza delle attività dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati a norma del regolamento (UE) 2015/2365, inserita nel bilancio dell'ESMA per il medesimo anno;»;

- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
  - «3. In nessun caso il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365 può pagare una commissione annuale di vigilanza inferiore a 30 000 EUR.»;
- c) è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
  - «4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, nell'anno della registrazione («anno (n)») il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato è tenuto al pagamento di una commissione di vigilanza iniziale («SF(n)») pari a:

$$SF(n) = RF \cdot k$$

dove:

RF = la commissione di registrazione calcolata conformemente all'articolo 5;

Il repertorio di dati sulle negoziazioni paga la commissione di vigilanza per il primo anno dopo aver ricevuto notifica dall'ESMA dell'esito positivo della sua domanda ed entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura dell'ESMA. Tuttavia un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato durante il mese di dicembre non è tenuto al pagamento di una commissione annuale di vigilanza per l'anno in cui è stato registrato.»;

- 5) all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
  - «2. I ritardi di pagamento sono maggiorati degli interessi di mora di cui all'articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).
  - (\*) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).»;
- 6) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
  - «1. La commissione di registrazione di cui all'articolo 5 è dovuta all'atto della presentazione della domanda di registrazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365 ed è pagata per intero entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura dell'ESMA.»;
- 7) all'articolo 10, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  - «1. La commissione annuale di vigilanza di cui all'articolo 6 per un determinato anno (n) è pagata in un'unica rata entro la fine del mese di marzo dell'anno al quale essa si riferisce. La commissione annuale di vigilanza non è rimborsata.
  - 2. L'ESMA invia ai repertori di dati sulle negoziazioni la fattura che specifica l'importo della commissione annuale di vigilanza almeno 30 giorni di calendario prima della data del pagamento.»;
- 8) l'articolo 11 è così modificato:
  - a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
    - «1. La commissione di riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, è dovuta all'atto della presentazione della domanda di registrazione da parte del repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2365 ed è pagata per intero entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura dell'ESMA.

L'ESMA non rimborsa la commissione di riconoscimento.

- 2. I repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti sono tenuti al pagamento della commissione annuale di vigilanza per un determinato anno (n) entro la fine del terzo mese dell'anno civile per il quale è dovuta tale commissione. L'ESMA invia ai repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti la fattura che specifica l'importo della commissione annuale di vigilanza almeno 30 giorni di calendario prima della data del pagamento.»;
- b) il paragrafo 3 è soppresso.

IT

# Articolo 2

# Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2024

Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg\_del/2024/1704/oj